

Collegio dei Revisori *Comune di Monopoli*

VERBALE N. 110 del 23/10/2015

Addì 23 Ottobre 2015 alle ore 11.00, in Monopoli alla via Munno civico 6, presso gli uffici della II Area Organizzativa – Attività Finanziarie del Comune di Monopoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti con la presenza di

Avv. Paolo Marra	- Presidente
Dott. Francesco Leo	- Componente
Dott.ssa Sabrina Valentino	- Componente

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione della Giunta Comunale trasmessa a mezzo mail in data 28/09/2015, avente ad oggetto: *“Programmazione del Fabbisogno del personale a tempo indeterminato triennio 2016/2018”*.

EVIDENZIATO :

- il quadro normativo di riferimento sul reclutamento del personale descritto nei precedenti propri provvedimenti, da ultimi le deliberazioni n. 149 e 239_2014, relative al triennio 2014-2016;
- in particolare, l'art.3 comma 5 del DL 90/2014 che così dispone: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì

consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

- l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.”
- il comma 424 della legge 190_2014, che impone a Regioni ed enti locali di destinare tutte le facoltà assunzionali 2015 e 2016 a favore dei vincitori di concorsi non ancora nominati, ma la cui graduatoria deve essere in vigore al 1° gennaio 2015; lo spazio assunzionale che rimane deve essere destinato ad assorbire i dipendenti della Provincia che non hanno trovato posto nell'area vasta o in Regione.
- inoltre quanto segnalato sul sito di Aranagenzia _UO Monitoraggio contratti e legale _ sulla deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 26 del 20 luglio 2015: *“la sezione chiarisce la portata dell’art. 1 comma 424, della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativamente alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato. Nel merito i giudici specificano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dalla predetta norma finalizzati a garantire il riassorbimento del personale in esubero, mentre non sono soggette ai predetti vincoli le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 2014, derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.*
- altresì quanto ulteriormente specificato dalla deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie con delibera n. 28/SEZAUT/2015/QMIG secondo cui il riferimento al triennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: *“1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;*
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4 e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 18 della Legge n. 135/2012 dispone che: *“1. Nelle amministrazioni pubbliche*

l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingentati relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;

- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1 della Legge n. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, il quale prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ricognizione annuale delle condizioni di eccedenza del personale, al fine di poter effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente

deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: *“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

- l'art.3 comma 5 del DL 90/2014 dispone che: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.*

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle

risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.”

VISTI gli allegati prospetti denominati “**calcolo budget teorico assunzioni per il triennio 2016 - 2018 - annualità 2015 e successivi**” redatti in coerenza alla normativa vigente;

CONFERMATO che:

- tra le spese in dettaglio indicate nell’all. 1, non sono state inserite quelle in uscita per mobilità verso altri enti soggetti al patto di stabilità;
- nel piano di programmazione del personale di seguito esposto, il reclutamento a mezzo di mobilità in entrata è stato considerato solo al fine del rispetto della riduzione della spesa del personale, come chiarito dalla su citata circolare 10/133/CR6/C1 del 18.11.2010, che riprendendo l’art. 1, comma 47 della legge 311/04 (finanziaria 2005), ha sancito che restano esclusi i processi di mobilità;
- le risorse finanziarie teoricamente disponibili ai fini assunzionali sono state quantificate nell’allegato A, in conformità del citato art.3 comma 5 del DL 90/2014, convertito in legge n.114/2014;
- il piano triennale del fabbisogno del personale del comune di Monopoli, predisposto per gli anni 2016-2018, è stato elaborato sulla base delle risultanze di apposita conferenza dei dirigenti, come da verbale allegato, i dell’art. 6, c. 4 bis del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO:

- che il Comune di Monopoli ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per l’anno 2014;
- che alla data odierna il Comune di Monopoli è nelle condizioni di rispettare il patto di stabilità 2015;
- che l’ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

- che la spesa del personale del comune di Monopoli ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.9/2006 e dal c. 1, art. 76 del D.L. 112/08 citato (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di collaborazione, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. 267/2000 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) rispetta il principio di riduzione della spesa del personale;

PRESO ATTO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diversi obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

RITENUTO, in conformità delle disposizioni predette che limitano l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di riservarsi per il 2017 e 2018 di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa vigente;

PRESO ATTO CHE in linea teorica il Comune di Monopoli in attuazione delle condizioni innanzi descritte ha la facoltà di assumere personale a tempo indeterminato;

VISTA la dotazione organica attuale, come modificata ed integrata in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno 2014-2016, giuste deliberazioni n.149 e 239_2014;

VISTI i pareri di tutti i dirigenti dell'ente in merito alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del D.Lgs. 165/2011;

PRESO ATTO che all'interno dei citati pareri, ai sensi dell'art. 16 della Legge 12.11.2011, n.183 di modifica dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, in tema di mobilità ed eccedenza di personale, i dirigenti dell'ente hanno attestato la conferma della dotazione organica della propria Area e certificato l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento sono state informate consultate le OO.SS. in conformità all'art.6 del D.lgs. 165/2001;

il Collegio dei Revisori dei Conti

Visti:

- lo Statuto;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- l'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- la Legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008 e s.m.i;
- la Legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010 e s.m.i;
- l'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002);
- l'art. 3, comma 5 del DL 90/2014;

ACCERTA

il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché il rispetto dei limiti previsti al comma 7 dell'art.76 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni.

che il Comune di Monopoli è nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato nei limiti di spesa esplicitati all'interno dell'Allegato

che il presente piano assunzioni è coerente con il rispetto dell'obiettivo di riduzione della spesa generale del personale secondo gli strumenti contabili ad oggi efficaci;

PRESCRIVE

di assicurare assoluta ottemperanza alla normativa innanzi indicata, in relazione al coordinamento giuridico ed economico delle procedure di reclutamento.

Il Collegio dei revisori

Dott. Paolo Marra

Dott. Francesco Leo

Dott.ssa Sabrina Valentino

